

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO COSTITUTIVO del**  
**31.5.2024**



**STATUTO**

**DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "CER COMUNITA' ENERGETICA  
RINNOVABILE CASENTINO"  
IN BREVE ANCHE "CER CASENTINO"**

**PREMESSE**

**A. Contesto normativo**

- i. con l'art. 42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019, n.162 cd "Milleproroghe", convertito dalla Legge. n. 8/2020 è stata recepita la Direttiva UE n. 2018/2001 che prevede la possibilità per i consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare Comunità di Energia da Fonte Rinnovabile, al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;
- ii. con il D.Lgs. del 8 novembre 2021, n. 199 in tema di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono stati stabiliti gli obiettivi, i meccanismi di incentivazione nonché i requisiti che devono possedere le CER;
- iii. con la Legge Regionale 28 novembre 2022, n. 42 la Regione Toscana ha avviato un percorso di promozione e di sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- iv. il Comune di Castel San Niccolò, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23.4.2024 ha approvato la partecipazione alla costituzione di una comunità energetica da fonti rinnovabili sul territorio comunale;
- v. i Clienti Finali, consumatori di energia elettrica, ivi compresi i soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili e i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono associarsi per produrre localmente l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno condividendola;
- vi. L'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione;
- vii. Ai fini dell'accesso a tale servizio, il GSE ha pubblicato le "Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa";
- viii. L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha emesso provvedimenti di regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa in una Comunità di Energia Rinnovabile;
- ix. Il Decreto Ministeriale 414/2023 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 24/01/2024, disciplina le modalità di incentivazione per l'energia condivisa in configurazioni di autoconsumo per la



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

condivisione dell'energia rinnovabile che tratta anche del contributo PNRR per CER e autoconsumo collettivo in comuni fino a 5000 abitanti.

- x. La delibera di ARERA del 30 gennaio 2024 modifica il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e effettua la verifica delle Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso predisposte dal GSE.
- xi. Le Regole tecniche per il servizio per l'Autoconsumo Diffuso sono state approvate da ARERA e MASE per competenza e disciplinano modalità e requisiti per accedere al servizio, richiesta di attivazione e valutazione servizio, contratto, erogazione tariffa, controlli e verifiche, misura PNRR
- xii. Il 15 marzo 2024 è stato pubblicato il DM 15 marzo 2024, n.106 (Decreto Corrispettivi) con il quale si definiscono i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR.
- xiii. Il contesto normativo individuato ai punti precedenti definisce la Comunità Energetica Rinnovabile come un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

#### B. Definizioni

- i. **Associazione:** è l'associazione di diritto privato costituita per la gestione della CER;
- ii. **Associato o Socio:** è il membro dell'Associazione;



- iii. **Cliente Finale:** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata e dal medesimo gestita (e quindi è intestatario della bolletta elettrica);
- iv. **Comunità di Energia Rinnovabile (in sigla CER):** è un soggetto giuridico che:
- o si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  - o i cui membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
  - o il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- v. **Energia Elettrica Condivisa:** è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eei.
- vi. **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- vii. **Impianto di Produzione di Energia Elettrica alimentato da fonti rinnovabili:** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- viii. **Impianto di Produzione di Energia Elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla Comunità di Energia Rinnovabile:** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il



comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;

- ix. **Importo di tariffa premio eccedentario:** parte dell'importo della tariffa premio generata dalla condivisione destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (art. 3, co. 2 lett. g) del Decreto MASE 414/2023)
- x. **Normativa di Settore:** è la normativa che regola il settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Alla data di redazione dello statuto la Normativa di Settore è individuata nella Direttiva UE 2018/2001 dell'11.12.2018, art. 21 e 22; D.L. 30.12.2019 n. 162 con in L. 28.2.2020 n. 8 (art. 42 bis) D.Lgs. 199/2011 (art. 8 e 32); DM 16.9.2020; Delibera ARERA 318/2020/R/ell; Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica del GSE del 4.4.2022; DM Cacer – DM 414/2023; Delibera ARERA – Revisione TIAD del 30.1.2024; Decreto Corrispettivi – DM 15.3.2024 ed ogni normativa successiva nonché tutta la normativa anche regolatoria che verrà successivamente emessa;
- xi. **Produttore di Energia Elettrica o Produttore:** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- xii. **Produttore facente parte della Comunità di Energia Rinnovabile:** è il Produttore di Energia Elettrica che fa parte della CER;
- xiii. **Produttore Terzo:** è il Produttore di Energia Elettrica che non fa parte della Configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile, ma i cui impianti rilevano ai fini della configurazione della CER;
- xiv. **Referente:** è la comunità stessa;
- xv. **Servizio di Valorizzazione e Incentivazione dell'Energia Elettrica Condivisa:** è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero le comunità di energia rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19;
- xvi. **Soci Fondatori:** coloro che hanno costituito l'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che lo sono divenuti ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto;
- xvii. **Soci Ordinari:** coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla costituzione dell'Associazione e versano l'eventuale quota d'associazione.
- xviii. **Soggetto Delegato al Riparto Energia:** è il soggetto persona fisica o giuridica o Ente, membro della CER o soggetto terzo,





individuato per la prima volta nell'atto costitutivo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e al quale può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

xix. In aggiunta ai termini ed alle espressioni di volta in volta definiti in altri articoli del presente Statuto, i termini e le espressioni utilizzati con le iniziali maiuscole avranno il significato qui di seguito indicato a fianco di ciascuno di essi, ovvero indicato nello Statuto.

xx.

### C. Interpretazione

i. Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto:

1. se non diversamente stabilito nel presente Statuto, nel calcolare il numero di giorni prima del quale, entro il quale, o dopo il quale ogni atto debba essere compiuto o azione intrapresa in base al presente Statuto, il giorno che costituisce la data di riferimento nel calcolare tale numero dovrà essere escluso. Se l'ultimo giorno di tale periodo non è un Giorno Lavorativo, il relativo periodo dovrà terminare nel successivo Giorno Lavorativo. Se non espressamente indicato, ogni lasso di tempo espresso in mesi dovrà essere calcolato come previsto dall'articolo 2963, commi 4 e 5, del Codice Civile;
2. i termini generici non saranno interpretati tassativamente purché seguiti da un'elencazione esemplificativa ed il termine "incluso" o simili sarà interpretato come "incluso a titolo esemplificativo";
3. i termini specifici saranno interpretati tassativamente purché seguiti da un'elencazione espressamente tassativa;
4. i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa e i termini definiti al maschile includono il femminile e viceversa;
5. le rubriche dei singoli articoli hanno il solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione di questo Statuto;
6. salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami contenuti nel presente Statuto, ad articoli o allegati, si intendono riferiti ad articoli o allegati del presente Statuto;
7. Le definizioni riportate nell'Atto Costitutivo e/o nello Statuto della CER sono valide – ove non diversamente disposto nel presente Statuto – anche nel presente Statuto.

## ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita ai sensi dell'art. 36 e s.s. del Codice Civile l'associazione denominata  
"CER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CASENTINO"  
IN BREVE ANCHE "CER CASENTINO"
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, allegato all'Atto Costitutivo, nel rispetto delle leggi e disposizioni comunitarie, statali e regionali.
- 1.3. Il presente Statuto funge da "Contratto di Diritto Privato" ai sensi della Normativa di Settore per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione e per il raggiungimento dello scopo.

## ARTICOLO 2 – SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Castel San Niccolò, Piazza Piave n. 39 presso gli Uffici Comunali.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifiche statutarie, ma comporterà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ARTICOLO 3 – DURATA

- 3.1. La durata dell'Associazione è stabilita in anni 30 e potrà essere prorogata per comune volontà degli associati.

## ARTICOLO 4 – OGGETTO, FINALITA' ED OBIETTIVO PRINCIPALE

- 4.1. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende richiedere il riconoscimento come persona giuridica. Il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci anche indirettamente, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
- 4.2. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo, che può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente ai soggetti previsti dalla Normativa di Settore.
- 4.3. La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria e non può costituire attività commerciale e industriale degli associati. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori persone fisiche, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, alle piccole e medie imprese (PMI), agli enti territoriali ed autorità locali, agli enti di ricerca o formazione, agli enti religiosi, agli enti del terzo settore e protezione ambientali, alle amministrazioni locali richiamate dalla Normativa di Settore ed ai produttori proprietari o titolari di impianti di produzione di energie rinnovabili che rispettino i requisiti della Normativa di Settore.
- 4.4. Scopo principale dell'Associazione è quello di costituire, realizzare e gestire una Comunità Energetica Rinnovabile, di cui all'art. 31 del D.Lgs 199/2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001



sulla promozione e uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come definita dalla Normativa di Settore.

4.5. L'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

4.6. Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

4.6.1. Organizzare e gestire la condivisione dell'Energia Elettrica Rinnovabile prodotta dalle unità di produzione, detenute dall'Associazione e/o messe a disposizione dagli associati produttori e consumatori e dai terzi produttori, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti fatto salvo che gli impianti siano nella disponibilità e controllo dell'Associazione;

4.6.2. Gestire i rapporti con il GSE e gli altri enti ed autorità di settore in qualità di referente e/o mandatario dei clienti finali (membri), dei clienti finali produttori e dei produttori terzi che non appartengono alla configurazione di comunità energetica rinnovabile;

4.6.3. Accedere agli incentivi ed ai rimborsi in qualunque forma e modo denominati connessi alla condivisione dell'energia tra gli associati;

4.6.4. Ripartire i benefici economici tra gli associati nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;

4.6.5. Produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di sua proprietà e/o messi a disposizione - previa sottoscrizione di apposita convenzione e di mandato - nelle forme di legge dagli Associati e/o da Produttori Terzi;

4.6.6. In via del tutto ausiliaria alle attività principali sopra elencate e pertanto non in via principale, la commercializzazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi in ambito ambientale, di gestione dei rifiuti e di risparmio energetico e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

4.7. L'Associazione potrà altresì svolgere attività di interesse pubblico, accessoria allo scopo principale, a beneficio della collettività per promuovere l'inclusione, la collaborazione sociale e il contrasto alla povertà energetica mediante attività di comunicazione, supporto e assistenza alla comunità.

4.8. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti o operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, purché secondari e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste dal



presente Statuto. L'Associazione potrà effettuare raccolte di fondi (*crowdfunding*) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente. È tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma di legge.

- 4.9. Per il miglior svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a enti o organismo di diritto pubblico o privato, aventi finalità affini, previo consenso espresso del Comune di Castel San Niccolò;
- 4.10. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili realizzati successivamente alla data di costituzione della CER dai Soci Fondatori, compresi quelli di cui all'art. 6.5 dello Statuto, si intendono finalizzati alla costituzione della CER Casentino.




#### ARTICOLO 5 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZI SOCIALI

- 5.1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 5.2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai conferimenti iniziali dei Soci Fondatori;
  - dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
  - dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
  - da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
  - da eventuali fondi di riserva;
  - dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
  - da contributi e/o incentivi dell'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione;
  - da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il Fondo di Dotazione Indisponibile dell'Associazione non può essere inferiore a € 15.000,00 corrispondente al fondo di dotazione patrimoniale minimo richiesto dalle norme regionali della Toscana ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. Ai sensi della stessa normativa, qualora in fase istruttoria ai fini del riconoscimento venisse richiesto un fondo maggiore, il Fondo di Dotazione Indisponibile è adeguato a tale maggiore importo.

- 5.3. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 5.4. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- 5.5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.





### ARTICOLO 6 – SOCI

- 6.1. Sono ammessi come Soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione Comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui alla Normativa di Settore e condividono gli scopi dell'Associazione.
- 6.2. I membri, Produttori e/o Clienti Finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:
- partecipare volontariamente all'Associazione
  - essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
  - nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
  - essere titolari di punti di connessione (di prelievo o di immissione) ubicati sul territorio sulla rete elettrica di bassa tensione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria all'interno dell'area prevista dalla Normativa del Settore;
  - aver dato mandato alla CER per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
  - non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica;
  - non appartenere a nessun'altra CER.
- 6.3. Possono altresì fare parte dell'Associazione anche Produttori non consumatori purché (i) conferiscano mandato all'Associazione in qualità di Referente affinché l'energia elettrica immessa nei suddetti impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa (c.d. *produttori terzi*); (ii) prendano atto di non esercitare potere di controllo sull'Associazione.
- 6.4. I Soci si distinguono in:
- Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
  - Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla costituzione dell'Associazione e versano l'eventuale quota d'associazione.
- 6.5. Per un periodo transitorio di 6 mesi decorrenti dalla costituzione dell'Associazione possono chiedere di aderire ulteriori soci che acquisiscono lo status di Socio Fondatore in risposta ad uno specifico avviso pubblico. Il periodo transitorio scade il 30 novembre 2024 ed i nuovi soci Fondatori aderiscono alle stesse condizioni dei soci partecipanti nell'Atto Costitutivo, accettando espressamente ed integralmente lo stesso, lo Statuto e l'eventuale Regolamento;
- 6.6. Tutti i Soci sono tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, eventualmente in misura differenziata in base alla condizione del



socio e secondo le previsioni del regolamento dell'Associazione, nel rispetto dei principi generali e delle finalità stabilite nel presente Statuto.

La differenziazione nella contribuzione è eventualmente disposta per perseguire le seguenti finalità:

- incentivare e promuovere la più ampia partecipazione alla CER, anche da parte di soggetti svantaggiati o con minori disponibilità economiche, eventualmente anche in base all'ISEE;
- l'equa ripartizione dei costi che possono derivare dalla partecipazione alla CER, anche in relazione ai differenti vantaggi economici derivanti dalla condizione di consumatore, di produttore e dalla capacità produttiva degli impianti messi in condivisione.

6.7. La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare, su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- se Cliente Finale al socio è garantito il mantenimento dei diritti di Cliente Finale compreso quello di scegliere il proprio venditore o Fornitore di energia elettrica, all'individuazione univoca di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'Energia Elettrica Condivisa e a uscire dalla configurazione della CER ferme restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

6.8. La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso all'Assemblea.

6.9. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento e di essere informato sui principali aspetti - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

6.10. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

6.11. I Soci sono tenuti a sottoscrivere i contratti, i mandati, le dichiarazioni e/o gli atti unilaterali necessari onde consentire al soggetto Referente e/o all'Associazione di instaurare con il GSE e con le altre autorità competenti i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per il corretto funzionamento della CER.

6.12. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del Socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, o



per perdita dei requisiti prevista dalla Normativa di Settore. È considerato moroso il Socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

- 6.13. Per quanto concerne le persone fisiche, la qualità di Socio si perde per recesso, esclusione nei casi sopra indicati e per causa di morte. Per quanto concerne gli enti commerciali e non, la qualità di Socio si perde inoltre con la loro messa in liquidazione, con la loro chiusura e con l'accesso alle procedure concorsuali. La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
- 6.14. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato.

#### ARTICOLO 7 – REGOLAMENTO

- 7.1. Qualora l'Associazione non vi abbia provveduto in sede di atto costitutivo, l'assemblea dell'Associazione con le maggioranze previste dall'articolo 9 approverà un regolamento interno (di seguito anche "Regolamento") dove verranno definite le modalità di adesione dei Soci all'Associazione, i criteri per la loro permanenza, le modalità di raccolta e gestione dei dati per l'accesso ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i criteri di ripartizione tra i membri dell'Associazione dei benefici del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché la ripartizione tra i membri di qualsiasi altro introito o incentivo derivante dalle attività della CER, le modalità per la partecipazione all'Associazione delle famiglie a basso reddito o vulnerabili e quelle di contribuzione ai fini di funzionamento dell'Associazione.
- 7.2. Il Regolamento prevederà altresì il criterio di ripartizione dell'Importo Tariffa Premio Eccedentario in conformità alla normativa attualmente vigente che prevede che parte dell'importo della tariffa premio generata dalla condivisione sia destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (art. 3, co. 2 lett. g) del Decreto MASE 414/2023).

#### ARTICOLO 8 – ORGANI

- 8.1. Gli organi sono:
- a) l'Assemblea degli associati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente e vice Presidente;



- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) L'Organo di Controllo o il Revisore ove nominato.

#### ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

9.2 L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:


- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nel Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

9.4 L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

9.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

9.6 L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta (posta elettronica certificata) ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero mediante pubblicazione di detto avviso sul





- proprio sito istituzionale con preavviso di 15 giorni del termine nel quale dovrà tenersi l'Assemblea.
- 9.7 La convocazione è in ogni caso valida alternativamente se nel termine di cui all'art. 9.6 che precede: (i) inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione; (ii) sia stata eseguita pubblicazione sul sito *internet* dell'Associazione; (iii) sia stata eseguita pubblicazione sul sito *internet* degli Enti Pubblici facenti parte dei Soci Fondatori.
- 9.8 In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega almeno il 51% degli associati e 2/3 dei Soci Fondatori.
- 9.9 Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.
- 9.10 Ciascun Associato esprime un solo voto.
- 9.11 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per l'approvazione o la modifica del Regolamento, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 9.12 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e almeno 2 Soci Fondatori. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati ed almeno un Socio Fondatore. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e di almeno un Socio Fondatore.
- 9.13 L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione ed approva o modifica il Regolamento con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole del 60% dei presenti e di almeno 2/3 dei Soci Fondatori; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati e di ¾ dei Soci Fondatori.
- 9.14 Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.
- 9.15 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

9.16 L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

9.17 Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 7 compreso il presidente. I membri sono scelti con le seguenti modalità: la metà dei membri viene nominata su indicazione dei soci Fondatori e l'altra metà su indicazione dei soci Ordinari. Il Presidente viene nominato su indicazione degli Enti Pubblici dotati dello status di socio Fondatore dell'Associazione. All'Assemblea dei soci è demandato decidere se il Consiglio Direttivo sia composto di 5 o 7 componenti. I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

10.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Fanno eccezione in caso di nomina i componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione che dovranno essere remunerati secondo quanto previsto dalla Legge o dalle tariffe professionali.

10.3 Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione tramite cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

10.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea dei soci dal presente Statuto o dalla Legge.

10.5 A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio:  
• delibera, in applicazione del Regolamento, l'utilizzo e la ripartizione dei proventi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica



dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e successive modifiche e/o integrazioni;

- nomina il soggetto Referente ed il Soggetto Delegato al Riparto Energia e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- 10.6 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.
- 10.7 Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo – ove nominato – siano stati informati e non vi si oppongano.
- 10.8 Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.
- 10.9 I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
- 10.10 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
- 10.11 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

#### ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

- 11.1. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'Assemblea degli Associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; sottoscrive ogni atto autorizzato dal Consiglio. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
- 11.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 11.3. Il Segretario:
- organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
  - redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;





- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio.

11.4. Il Tesoriere:

- riscuote le quote di iscrizione;
- provvede ai pagamenti;
- cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- cura i rapporti con le banche;
- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

11.5. L'Atto Costitutivo o l'Assemblea possono prevedere che le funzioni del Segretario e del Tesoriere possano essere assunte, anche *ad interim*, dal Presidente o dal Vice Presidente.

#### ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

12.1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

12.2. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

13.1. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.





La delibera di liquidazione dovrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori, i loro poteri e compensi e la devoluzione del patrimonio residuo.

Ultimata la procedura di liquidazione, tutto il patrimonio residuo verrà devoluto senza eccezione alcuna al Comune di Castel San Niccolò, in quanto Ente Pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni e fondi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali l'Associazione è stata costituita; viceversa i beni affidati o concessi in uso all'Associazione all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

È esclusa ogni ripartizione di quote e di profitti agli Associati.

#### **ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.**

- 14.1. Qualsiasi controversia di qualsiasi natura dovesse insorgere tra i soci o tra costoro e l'Associazione circa l'interpretazione in dipendenza o conseguenza del presente Statuto e del Regolamento, ivi incluse le controversie attinenti all'esistenza, esecuzione validità ed efficacia del medesimo, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

#### **ARTICOLO 15 – RINVIO ALLE NORME GENERALI**

- 15.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

